

Prot. 215/2014

Spett.le BANCA D'ITALIA  
Servizio Regolamentazione e Analisi  
macroprudenziale  
Divisione Regolamentazione II  
Via Milano 53  
00184 ROMA  
Trasmessa a mezzo PEC a:  
[ram@pec.bancaditalia.it](mailto:ram@pec.bancaditalia.it)

Roma 12 settembre 2014

**Oggetto: Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari. Osservazioni Assilea**


Si fa riferimento al documento in consultazione contenente lo schema delle “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”, che danno attuazione alle disposizioni contenute nel Titolo V del Testo Unico Bancario come modificato dal D. lgs. del 13 agosto 2010, n. 141.

Nell’esprimere una generale condivisione al documento in consultazione, sottoponiamo all’attenzione di codesta Divisione l’unito appunto.

In particolare, i temi trattati nel presente documento sono i seguenti:

1. Tempistiche di attuazione per l’adeguamento del sistema organizzativo di controlli interni e dei contratti di esternalizzazione .....1
2. Reportistica in tema di adeguamento dei sistemi di controlli interni e di esternalizzazione .....2
3. Comunicazione delle variazioni dei partecipanti al capitale.....2
4. Definizione di “gruppo” ai fini dell’esternalizzazione delle funzioni aziendali .....2
5. Competenze tecniche e gestionali essenziali per re-internalizzare le funzioni date in outsourcing .....3
6. Soggetti “terzi” ai quali è possibile affidare funzioni aziendali di controllo .....3
7. Obbligo di segnalazioni anti-riciclaggio in sede di conferimenti in contanti da parte dei soci .....3
8. Articolazione della composizione degli organi sociali e del sistema dei controlli interni e delle diverse competenze delle funzioni di controllo .....4
9. Funzioni aziendali di controllo.....4
10. Principi generali di organizzazione .....4
11. Concentrazione dei rischi e regime transitorio anche per gli intermediari finanziari facenti parte di gruppi bancari .....4
12. Trattamento dei crediti da imposte anticipate ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza .....5
13. Estensione dell’obbligo di segnalazione in Centrale dei Rischi Banca d’Italia .....5
14. Esternalizzazione di Funzioni aziendali e di prodotti e servizi .....5

Nel restare a disposizione per ogni Vostra eventuale esigenza di approfondimento e di collaborazione sulle osservazioni e le richieste qui esposte si porgono i migliori saluti.

*Il Direttore Generale*  
*Gianluca De Candia*  


## **Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari. Osservazioni Assilea**

*Documento di consultazione luglio 2014*

### **Premessa**

Ringraziamo in questa sede l'Autorità di Vigilanza per l'opportunità di partecipare ad una seconda fase di consultazione sulle nuove disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari, nonché per le diverse occasioni di confronto che ci sono state concesse.

Apprezziamo con favore l'accoglimento di molte delle richieste specifiche di settore, legate all'operatività leasing. Comprendiamo ed apprezziamo, inoltre, lo sforzo che è stato fatto, da un lato, in termini di adeguamento di tali disposizioni al contestuale mutamento del quadro regolamentare che ha comportato il recepimento nell'Unione Europea dell'impianto di Basilea 3 e, dall'altro, il recepimento di molte delle istanze presentate dal mondo degli intermediari finanziari in tema di maggiore declinazione del principio di proporzionalità.

Ci limitiamo, pertanto, nel Position Paper che segue, a concentrare le nostre osservazioni su aspetti legati alla tempistica ed alla gradualità di applicazione della normativa, a chiarire alcune questioni interpretative, a chiedere approfondimenti sugli adempimenti in capo agli intermediari facenti parte di gruppi esteri in tema di esternalizzazione di funzioni aziendali presso la capogruppo o società facenti parte del gruppo estero.

Visti i tempi ristretti per la consultazione, ci riserviamo di poter esplicitare meglio in fase di finalizzazione o di applicazione della normativa eventuali ulteriori dubbi sugli adempimenti da effettuare in sede di iscrizione al nuovo albo unico degli intermediari finanziari.

Auspichiamo e confermiamo la nostra disponibilità a partecipare ad ulteriori momenti di confronto sulla normativa in oggetto.

### **1. Tempistiche di attuazione per l'adeguamento del sistema organizzativo di controlli interni e dei contratti di esternalizzazione**

L'art.10, comma 1, del d. lgs. 141/2010 prevede espressamente che gli intermediari finanziari possono continuare ad operare per un periodo di 12 mesi dal completamento degli adempimenti; il successivo comma 4, lettera b), prevede che gli intermediari già iscritti nell'elenco di cui all'art.107 TUB, sono tenuti a presentare istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione al nuovo albo entro tre mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Alla luce di tale cornice normativa, al fine di consentire a tutti gli intermediari una adeguata valutazione degli impatti della nuova disciplina e di poter quindi predisporre la necessaria documentazione per l'istanza di iscrizione (quale, ad esempio, l'adeguamento dello statuto) si chiede di prevedere:

- un congruo termine per l'entrata in vigore delle disposizioni;
- almeno un anno di tempo per l'adeguamento del sistema dei controlli interni degli intermediari finanziari, a partire dall'entrata in vigore delle citate disposizioni attuative;
- un termine di tre anni per l'adeguamento dei contratti di esternalizzazione in essere, che continuano a restare in vigore.

Tali richieste sono peraltro in linea con le indicazioni già fornite con l'introduzione del Capitolo 7 del Titolo V della Circ. 263/2006 su "il sistema dei controlli interni", per il quale è stato previsto un anno di tempo per l'implementazione da parte delle banche delle nuove disposizioni, con tempistiche ancora più lunghe (cfr. Bollettino di Vigilanza n.7, luglio 2013) con riferimento a disposizioni specifiche, quali l'adeguamento dei contratti di esternalizzazione.

Si chiede altresì che venga precisato che le società già esistenti che presentano istanza di iscrizione possono continuare ad operare fino alla conclusione dell'intero procedimento di autorizzazione.

## **2. Reportistica in tema di adeguamento dei sistemi di controlli interni e di esternalizzazione**

Si richiede se la domanda di autorizzazione all'esternalizzazione di funzioni operative (ove prevista) possa essere inserita all'interno della relazione illustrativa inerente la verifica dei requisiti prevista nella sezione B, dell'allegato A del Titolo I – Capitolo I, di cui alla Relazione illustrativa sulla Prestazione dei servizi e delle attività di investimento, da presentare in sede di richiesta di iscrizione al nuovo albo e se la documentazione prevista sul sistema dei controlli interni possa rappresentare di per sé una presentazione dell'attuale sistema dei controlli interni e degli adempimenti programmati in vista del suo progressivo adeguamento nei tempi previsti dalla normativa.

## **3. Comunicazione delle variazioni dei partecipanti al capitale**

Nelle precedenti istruzioni di vigilanza, in caso di variazione dei partecipanti al capitale, vi era un obbligo di comunicazione alla Banca d'Italia entro 30 giorni dalla effettiva variazione.

Si chiede pertanto che le comunicazioni sull'acquisto o variazioni di partecipazioni qualificate siano comunicate entro il suddetto termine (30 giorni) e non entro i 10 giorni previsti nel documento in consultazione (Titolo II- Cap. I – Sez. III – par. 1).

Tale richiesta nasce dall'esistenza sul mercato di composizioni societarie complesse per le quali 10 giorni non sono sufficienti per assolvere adeguatamente a quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza.

## **4. Definizione di “gruppo” ai fini dell'esternalizzazione delle funzioni aziendali**

Nel documento di consultazione in esame si distingue tra l'esternalizzazione di funzioni aziendali all'interno di un gruppo finanziario o esternalizzazione verso soggetti terzi.

All'interno del “gruppo bancario”, di cui alla definizione data al Titolo III, Vigilanza, Capo II, Sezione I “Gruppo bancario” del T.U.B, e del “gruppo finanziario”, di cui alla definizione data al Titolo I, Capitolo 2, Sezione II “Gruppo finanziario”, par. 1 del presente documento di consultazione, rientrano solo le banche e gli intermediari finanziari aventi una capogruppo “italiana”.

Tra gli intermediari finanziari leasing è, tuttavia, molto frequente, il caso di esternalizzazione di funzioni aziendali presso la capogruppo o altra società del gruppo “estero” sottoposta a vigilanza individuale e consolidata da parte dell'autorità di vigilanza di un altro Paese dell'Unione Europea.

L'esternalizzazione di alcune funzioni aziendali presso la capogruppo o altre società del gruppo estero è una scelta funzionale dettata dalla capogruppo e consente un efficientamento dell'intera struttura dell'intermediario, nonché la necessaria uniformità e coerenza gestionale con l'intera attività del gruppo. In questi casi, però, la posizione dell'intermediario nei confronti della capogruppo o di altra società del gruppo estero non può essere assimilata a quella di un intermediario che ha esternalizzato parte delle sue funzioni operative nei confronti di un soggetto “terzo”. Questo perché, in maniera analoga a quanto avviene per l'esternalizzazione verso la capogruppo o altre società del gruppo “italiano” di appartenenza, tale decisione è presa in virtù delle maggiori e comprovate migliori competenze che la capogruppo o la società del gruppo verso cui è diretta l'esternalizzazione ha rispetto alla società che esternalizza.

Si chiede, pertanto, che venga previsto uno specifico regime di controllo sulle funzioni operative degli intermediari finanziari esternalizzate verso la capogruppo o altra società del gruppo estero.

## **5. Competenze tecniche e gestionali essenziali per re-internalizzare le funzioni date in outsourcing**

Il Titolo III – Capitolo I – Sezione V enuncia il principio secondo il quale gli intermediari debbano mantenere nei confronti delle attività esternalizzate anche “*le competenze tecniche e gestionali essenziali per re-internalizzare, in caso di necessità, il loro svolgimento*”.

Pur riconoscendo la necessità di un controllo costante di tutte le attività esternalizzate, così come richiamato nel documento di consultazione, si chiede conferma del fatto che la capacità di re-internalizzazione delle funzioni date in outsourcing, possa essere intesa come capacità in qualsiasi momento di recedere dal contratto di esternalizzazione, ove il servizio risulti non conforme alla normativa di settore, e porre in atto, in tempi ragionevoli, una delle seguenti soluzioni:

- a) re-internalizzare le funzioni date in outsourcing;
- b) esternalizzarle verso un altro fornitore.

In alternativa, si chiede, in virtù del richiamato principio di proporzionalità, che il mantenimento delle “competenze tecniche e gestionali essenziali per re-internalizzare” possa valere per gli intermediari finanziari solo con riferimento alle “funzioni operative importanti o di controllo” date in outsourcing. Risulterebbe, infatti – in considerazione del numero generalmente più limitato di dipendenti che hanno gli intermediari finanziari – molto oneroso per un intermediario mantenere al proprio interno le competenze professionali necessarie per re-internalizzare funzioni operative non importanti o comunque non centrali per l’attività dell’intermediario.

## **6. Soggetti “terzi” ai quali è possibile affidare funzioni aziendali di controllo**

La formulazione della nota (1) di cui al Titolo III, Capitolo 1, Sezione V, par. 1 (pag. 23) del documento in consultazione, contenente l’elenco dei soggetti terzi nei confronti dei quali è possibile affidare, in tutto o in parte, le funzioni aziendali di controllo, non sembra essere allineata alla corrispondente nota prevista nelle disposizioni prudenziali per le banche (15° Aggiornamento della Circ. 263/2006, Titolo V, Capitolo 7, par. 2, nota 1) in cui, oltre *agli altri intermediari finanziari, banche, società di revisione* sono incluse anche le associazioni di categoria, peraltro richiamate nella nota (1) di cui alla pagina successiva (pag. 24).

Si chiede, pertanto di:

- a) includere le associazioni di categoria nell’elenco dei soggetti terzi ai quali è possibile affidare, in tutto o in parte, le funzioni aziendali di controllo;
- b) o, in alternativa all’opzione di cui sopra, considerare tale elenco come non esaustivo.

## **7. Obbligo di segnalazioni anti-riciclaggio in sede di conferimenti in contanti da parte dei soci**

Si richiede di chiarire il richiamo al d.lgs. n. 231/2007 – in termini di obblighi di verifica della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette – inserito nella sezione “Capitale minimo” al Titolo I, Capitolo I, Sezione II, par. 2, “Caratteristiche e movimentazione del conto corrente indisponibile”, del documento in consultazione, ove si tratta dei conferimenti dei soci.

In particolare si chiede conferma che tale obbligo venga assolto dalla banca presso la quale si apre il conto corrente e non dall’intermediario titolare dello stesso.

## **8. Articolazione della composizione degli organi sociali e del sistema dei controlli interni e delle diverse competenze delle funzioni di controllo**

Nel documento in esame, la definizione semplificata dei compiti della funzione di revisione interna (internal audit) è coerente con la possibilità che è stata concessa agli intermediari “minori” di affidare tutti i controlli (di secondo e terzo livello), diversi da quelli di linea, ad un’unica funzione. S’intende ovviamente che, nel caso in cui coesistano i tre livelli di controllo, per la definizione dell’ambito di responsabilità di ciascuna funzione di controllo, dei rapporti tra le diverse funzioni di controllo e tra queste e le altre funzioni aziendali, si può fare riferimento a quanto definito nel 15° aggiornamento della Circolare 263 per le banche ed ai relativi chiarimenti forniti in sede di consultazione della normativa.

## **9. Funzioni aziendali di controllo**

Il Titolo III, Cap. I, Sez. III, disciplina il sistema dei controlli interni. In particolare il punto che disciplina la Funzione di revisione interna così recita: *“L’internal audit... valuta la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l’affidabilità del sistema dei controlli interni ed in generale della struttura organizzativa”*.

Tenuto conto delle predette disposizioni in esame, si propone di voler specificare con apposita definizione il concetto di completezza, adeguatezza, funzionalità ed affidabilità del sistema dei controlli interni e della struttura organizzativa nonché del sistema informativo al fine di consentire agli intermediari di verificare il sistema dei controlli interni e della struttura organizzativa nonché del sistema informativo sotto i predetti aspetti e di formulare i relativi giudizi rispetto a “parametri” che potrebbero essere definiti dalle disposizioni in esame.

## **10. Principi generali di organizzazione**

L’ultimo capoverso del paragrafo “Principi generali di organizzazione” di cui al Titolo III – cap. I – Sez. I - così recita: *“Gli intermediari verificano regolarmente il grado di aderenza ai requisiti del sistema dei controlli interni e dell’organizzazione e adottano le misure adeguate per rimediare eventuali carenze”*. Al riguardo si propone di riformulare il capoverso per definire gli elementi di confronto al fine di consentire la formulazione di un giudizio di aderenza del sistema dei controlli interni e dell’organizzazione nei seguenti termini: *“Gli intermediari verificano periodicamente ovvero almeno annualmente il grado di aderenza del proprio sistema dei controlli interni e della propria organizzazione ai requisiti al riguardo disciplinati dalle presenti disposizioni ed adottano le misure adeguate per rimediare ad eventuali carenze”*.

## **11. Concentrazione dei rischi e regime transitorio anche per gli intermediari finanziari facenti parte di gruppi bancari**

In coerenza con quanto previsto per gli intermediari finanziari non facenti parte di gruppi bancari sottoposti a vigilanza consolidata, si chiede di introdurre anche per gli intermediari finanziari facenti parte di gruppi bancari sottoposti a vigilanza consolidata il già previsto regime provvisorio, in vigore sino al 31.12.2017, per le eventuali posizioni di rischio eccedenti il limite individuale del 25%, fino ad un limite non superiore al 40%.

Nel documento in consultazione anche per gli intermediari finanziari, così come per le banche è stata eliminata la possibilità di eccedere il limite individuale del 25% per le posizioni di grandi rischi, come preannunciato da Banca d’Italia nel documento di agosto 2013 in tema di National Discretions applicate in sede di recepimento della CRD IV/CRR. Tuttavia, riteniamo che sarebbe

opportuno, proprio per un passaggio graduale al nuovo limite del 25% e per non creare asimmetrie competitive tra intermediari finanziari facenti parte di gruppi nazionali e intermediari indipendenti o facenti parte di gruppi esteri, mantenere un unico regime transitorio per la totalità degli intermediari finanziari vigilati.

## **12. Trattamento dei crediti da imposte anticipate ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza**

Nel calcolo del patrimonio di vigilanza, secondo le regole previste dal nuovo impianto normativo CRD IV/CRR, risulta particolarmente onerosa per gli intermediari finanziari la deduzione dal calcolo del patrimonio delle attività fiscali differite, in particolare con riferimento alla deducibilità delle rettifiche di valore su crediti.

Si chiede se su questo punto, la cui modulazione presenta comunque dei margini di flessibilità a livello di discrezionalità nazionale da parte dell'Autorità di Vigilanza nazionale, possa essere prevista una diversa articolazione.

Su questo tema l'Associazione, qualora ce ne fosse l'opportunità, è disponibile ad effettuare ulteriori approfondimenti e discutere proposte alternative.

## **13. Estensione dell'obbligo di segnalazione in Centrale dei Rischi Banca d'Italia**

Riportiamo, in questa sede, alcune considerazioni in merito al documento di consultazione Banca d'Italia pubblicato a luglio u.s. in tema di *“Obbligo di partecipazione degli intermediari finanziari al servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia”*.

Sulla base di tale obbligo, chiediamo se è possibile per gli intermediari ex art. 107, operanti prevalentemente nel settore del credito al consumo e attualmente esonerati dalla partecipazione alla Centrale dei Rischi, che volessero parteciparvi, di poterne accedere in tempi brevi.

In tale eventualità, non verrebbe loro richiesta l'attuazione della procedura di “codifica massiva” approntata recentemente da Banca d'Italia, ai fini della segnalazione della rilevazione delle perdite storicamente registrate.

## **14. Esternalizzazione di Funzioni aziendali e di prodotti e servizi**

Le disposizioni in esame, Titolo III – capitolo I – Sez. V, al quarto capoverso secondo alinea così recitano: *“l'intermediario conserva la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi con l'esternalizzazione, inclusi quelli derivanti da potenziali conflitti di interessi del fornitore di servizi; in tale ambito individua all'interno della propria organizzazione un responsabile del controllo delle funzioni esternalizzate (referente per le attività esternalizzate)”*.

Al riguardo, occorre tener presente che nell'organigramma aziendale sono previste le unità operative, di supporto e di controllo e che per tali unità viene nominato anche il relativo responsabile che può essere anche un membro del Consiglio di amministrazione nel caso in cui l'intermediario non dispone di risorse con professionalità tali da coprire il predetto ruolo di responsabilità. Pertanto, al momento dell'esternalizzazione di una delle predette unità/funzioni rimane il relativo responsabile aziendale che funge anche da referente del fornitore dei servizi.

A tale proposito si chiede conferma che il responsabile della Funzione esternalizzata possa essere un dipendente o un esponente aziendale, il quale funge anche da referente del fornitore del servizio.